

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E
L'ADOLESCENZA

INDICE

Art. 1 - Finalità	2
Art. 2 - Il Garante comunale per l'infanzia e l'adolescenza.....	2
Art. 3 - Requisiti, inconfiribilità e incompatibilità	2
Art. 4 - Funzioni del Garante	3
Art. 5 - Prerogative del Garante	4
Art. 6 - Struttura organizzativa e pagina Web	4
Art.7- Rapporti con gli Organi del Comune	4
Art. 8 - Festival "Germogli"	5
Art. 9 - Entrata in vigore del Regolamento	5

Art. 1 – Finalità

Con l'istituzione della figura del Garante comunale per l'infanzia e l'adolescenza (nel proseguo per brevità Garante) il Comune di Empoli intende assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle dalle fonti normative sotto richiamate:

- *Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York»,*
- *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848*
- *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77*

La disciplina del presente Regolamento trae altresì ispirazione e spunto dalla legge n. 112/2011 sull'Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Art. 2 – Il Garante comunale per l'infanzia e l'adolescenza

Il Garante è organo **monocratico** nominato con Decreto dal Sindaco.

Il Garante dura in carica **tre anni** e il **suo mandato è rinnovabile una sola volta**.

Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica.

Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.

Il Garante non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

L'incarico è svolto a titolo gratuito neppure a titolo di rimborso spese.

Nell'esercizio del proprio incarico il Garante è tenuto al rispetto:

- del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm. e ii.*
- del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Empoli;*
- del segreto d'ufficio;*

Art. 3 – Requisiti, inconfiribilità e incompatibilità

Vengono di seguito riportati i requisiti per la nomina a Garante:

Requisiti

- residenza o domicilio nel Comune di Empoli da almeno 5 anni;
- laurea magistrale o specialistica (nuovo ordinamento) in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in psicologia, in sociologia o equipollenti.

Si considera alternativa alla laurea la comprovata e pluriennale esperienza in ambito sociale, ambito minorile, educativo, psico-sociale, servizi pubblici, diritti umani. La comprovata esperienza può essere maturata in ragione o di attività lavorativa o di impegni/ attività extra lavorative;

- possesso dei requisiti necessari per la nomina a consigliere comunale

Inconfiribilità

Non può assumere l'incarico di Garante colui che è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati di cui al Capo I - Titolo II- del Libro secondo del codice penale;

Incompatibilità

La carica di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è incompatibile con le seguenti funzioni/incarichi/ cariche:

- direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere;*
- amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica;*
- giudice onorario presso i tribunali per i minorenni*
- membri di organismi di controllo del Comune;*
- titolari di rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato con il Comune;*
- parenti o affini entro il terzo grado con gli Amministratori comunali, il Segretario, i dirigenti;*
- rapporto di debito o credito o di lite pendente con il Comune;*

Art. 4 – Funzioni del Garante

Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- vigila** sull'applicazione nel territorio comunale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, ratificata dalla Legge 27/05/1991 n. 176 e delle altre convenzioni internazionali che tutelano i soggetti in età evolutiva, nonché sull'applicazione delle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale la cui attuazione è di competenza del Comune;
- vigila** sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso, di appartenenza etnica e/o religiosa;
- verifica**, tramite la collaborazione con le istituzioni preposte, che ai minori siano garantite pari opportunità all'accesso ai diritti, senza alcuna distinzione dovuta a genere, nazionalità, religione, etc.;
- esprime** pareri non vincolanti sul Piano strutturale e su altri atti a carattere generale, nonché su tutte le proposte di regolamenti e norme che il Comune di Empoli emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione;
- esprime** pareri non vincolanti su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie riguardanti i bambini e gli adolescenti;
- collabora** con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'infanzia e all'adolescenza in ordine a particolari aspetti della realtà minorile;
- promuove** e sostiene forme di partecipazione dei bambini alla vita della comunità locale;
- contribuisce** alla diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela;
- promuove** iniziative per la tutela del diritto dei bambini all'integrità fisica;
- promuove**, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, iniziative a favore dei minori affetti da malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, dei trattamenti terapeutici, della riabilitazione, al fine di garantire loro un trattamento ottimale;
- diffonde** la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età,

iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

-**promuove** la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardano direttamente o indirettamente;

-**ascolta**, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, eventualmente anche in presenza di un adulto di riferimento;

-**segnala** ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti sul territorio cittadino, tutte le iniziative e le raccomandazioni utili ad assicurare il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

Art. 5 - Prerogative del Garante

Nell'esercizio dell'incarico il Garante:

a) può chiedere l'accesso ai documenti amministrativi e informazioni in possesso dell'Amministrazione;

b) può procedere a visite, nelle forme e con le modalità concordate con l'Amministrazione, presso strutture/locali/ immobili di proprietà comunale;

d) promuove presso l'Amministrazione, iniziative, misure o progetti che riguardino l'infanzia o l'adolescenza;

e) gestisce - di concerto - con la rete civica e l'ufficio stampa del Comune - la pagina web, del sito comunale dedicata al Garante;

f) convoca almeno una volta l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

Art. 6 - Struttura organizzativa e pagina Web

Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio delle prerogative di cui al presente Regolamento il Garante si avvale del personale della Segreteria Generale.

Sul sito dell'Amministrazione Comune è istituita, nella sezione "Amministrazione" apposita pagina Web dedicata al Garante (lettera e del precedente art.5)

Nella pagina Web vengono riportate:

- generalità del Garante (profilo)

- funzioni e prerogative

- i contatti

- iniziative

- ogni altra informazione ritenuta utile al funzionamento o all'attività del Garante.

Art.7- Rapporti con gli Organi del Comune

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alla Commissione Consiliare Affari Generali per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio delle funzioni e prerogative di cui ai precedenti articoli sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.

Art. 8 - Festival "Germogli"

Al fine di sensibilizzare e promuovere politiche a favore dei minori è istituito il Festival "Germogli" che verrà celebrato annualmente il 20 Novembre di ogni anno in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'infanzia istituita dalle Nazioni Unite.

In occasione del Festival, il Garante presenta -sui canali social dell'Amministrazione- una breve relazione sull'attività svolta nell'anno.

Art. 9 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.